



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-294/15

**Edyta Mikołajczyk
contro
Marie Louise Czarnecka
e
Stefan Czarnecki**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie)

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) — Ambito di applicazione *ratione materiae* — Azione per l'annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi — Articolo 3, paragrafo 1 — Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza dell'«attore» — Portata»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2016

1. *Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Ambito di applicazione — Nozione di «annullamento di matrimonio» — Azione per l'annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi — Inclusione*

[Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 1, §§ 1, a), e 3]

2. *Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Competenza generale — Criteri alternativi di competenza previsti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino — Nozione di «attore» — Interpretazione autonoma e uniforme*

[Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 3, § 1, a), 5° e 6° trattino]

3. *Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Criteri alternativi di competenza previsti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino — Nozione di «attore» — Persona diversa dal coniuge — Esclusione*

[Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 3, § 1, a), 5° e 6° trattino]

1. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che un'azione per l'annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003.

Infatti, relativamente, in primo luogo, al tenore letterale di tale disposizione, quest'ultima designa, tra le materie che rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento, in particolare, l'annullamento del matrimonio, senza distinguere a seconda della data di proposizione di tale azione rispetto al decesso di uno dei coniugi o dell'identità della persona titolare del diritto di adire un giudice con un'azione siffatta.

Un'interpretazione siffatta è, in secondo luogo, corroborata dal contesto nel quale tale disposizione si inserisce. A tale riguardo, l'articolo 1, paragrafo 3, del medesimo regolamento enumera tassativamente le materie escluse dall'ambito di applicazione del suddetto regolamento. Orbene, un'azione per l'annullamento di matrimonio promossa da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi non compare tra dette materie escluse.

In terzo luogo, questa interpretazione è altresì confermata dall'obiettivo perseguito da tale regolamento, che contribuisce a istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Orbene, escludere un'azione per l'annullamento di matrimonio promossa da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi dall'ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 nuocerebbe al rispetto di tale obiettivo, in quanto tale esclusione sarebbe atta ad aumentare la mancanza di certezza del diritto legata all'assenza di un quadro uniforme in materia, e ciò a maggior ragione per il fatto che le questioni relative allo status delle persone fisiche nonché quelle relative ai rapporti di famiglia sono escluse dall'ambito del regolamento n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

(v. punti 27-30, 32-34, 37, dispositivo 1)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 44, 45)

3. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che una persona diversa da uno dei coniugi che proponga un'azione per l'annullamento del matrimonio non può avvalersi dei criteri di competenza previsti in tali disposizioni.

Infatti, le regole di competenza previste all'articolo 3 del regolamento n. 2201/2003, incluse quelle previste al paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, di detto articolo sono concepite per proteggere gli interessi dei coniugi. Un'interpretazione del genere risponde del pari alla finalità perseguita da tale regolamento, in quanto esso ha istituito regole di conflitto non rigide per tenere conto della mobilità delle persone e per proteggere altresì i diritti del coniuge che ha lasciato il paese della residenza abituale comune, garantendo nel contempo che sussista un nesso di collegamento effettivo tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza. Ne consegue che, pur se l'azione d'annullamento del matrimonio proposta da un terzo rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003, detto terzo deve restare vincolato dalle regole di competenza stabilite a

vantaggio dei coniugi. Tale interpretazione, peraltro, non priva dell'accesso al giudice detto terzo, in quanto egli potrebbe avvalersi degli altri criteri di competenza previsti all'articolo 3 di tale regolamento.

(v. punti 49-51, 53, dispositivo 2)